

CIRCOLARI

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31 dicembre 1992, n. 20/PRE

Prescrizioni di cui agli artt. 2 e 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445

Ai sigg. Sindaci dei Comuni di:

Montecastello (AL), Camino (AL), Coniolo (AL), Castagnole Monferrato (AT), Costigliole d'Asti (AT), Montabone (AT), Montaldo Scarampi (AT), Rocca d'Arazzo (AT), Aisone (CN), Bellino (CN), Bergolo (CN), Clavesana (CN), Cossano Belbo (CN), Farigliano (CN), Gotasecca (CN), Levice (CN), Mondovì (CN), Montaldo Mondovì (CN), Montanera (CN), Perletto (CN), Rocchetta Belbo (CN), S. Stefano Belbo (CN), Somano (CN), Ciglié (CN), Borgofranco (TO), Front (TO), Locana (TO), Quassolo (TO), Noasca (TO), Borgosesia (VC), Civasco (VC), Portula (VC)

Facendo seguito alla nota del 15 febbraio 1991 prot. 379/GEO con la presente vengono definite le procedure e gli adempimenti in merito a quanto in oggetto.

Prioritariamente si osserva che le prescrizioni che seguono si riferiscono esclusivamente alle porzioni di territorio comunali dichiarati, ai sensi della normativa in oggetto, da consolidare o da trasferire la cui delimitazione è contenuta nei singoli provvedimenti di classificazione.

La struttura tecnica regionale competente ad emettere i pareri obbligatori e vincolanti di cui agli artt. 2 e 13 della legge 64/1974 è il Settore Prevenzione del Rischio Geologico Meteorologico e Sismico nel seguito chiamato per brevità Settore Geologico, piazza San Giovanni 4, 10122 Torino, tel. 011/4321863, fax 011/4323535.

A tale Settore si dovrà fare riferimento per tutte le necessità derivanti dall'applicazione delle norme in oggetto.

ABITATI DA TRASFERIRE

Nelle aree relative agli abitati classificati da trasferire non è consentito alcun intervento urbanistico ai sensi della L.R. 56/77, e s.m.i. ivi comprese la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili esistenti.

Al riguardo si raccomanda alle SS.LL. di svolgere la più scrupolosa vigilanza affinché gli edifici presenti in tali abitati non siano utilizzati anche in modo saltuario.

ABITATI DA CONSOLIDARE

I - Costruzioni

L'art. 2 della legge 64/74 stabilisce che nessun intervento edilizio, salvo quelli di manutenzione or-

dinaria e di rifinitura, può essere eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Regione.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata presso il Settore Geologico in duplice copia di cui una in bollo, secondo il modello 1 allegato e deve contenere tutte le indicazioni e gli elaborati in esso previsti; la stessa procedura deve essere adottata per le varianti strutturali che eventualmente si dovessero realizzare.

In particolare si specifica:

a) la relazione tecnica deve contenere, se trattasi di intervento di manutenzione, la descrizione della tipologia, qualità e stato di conservazione delle strutture esistenti con particolare riferimento alle fondazioni e la descrizione degli interventi in progetto mentre se trattasi di nuove costruzioni descrizione della tipologia delle strutture con particolare riferimento alle fondazioni;

b) gli studi sulle fondazioni dovranno essere composti dalla relazione geologica, dalla relazione geotecnica e dai calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno opere di fondazione. Tali studi dovranno essere elaborati con specifico riferimento al D.M. n. 47 dell'11 marzo 1988.

Nel dettaglio la relazione geologica dovrà evidenziare la natura litologica del terreno sottostante l'opera e le sue variazioni al contorno nonché l'eventuale presenza di dissesti e di disturbi tettonici e un'approfondita analisi strutturale in caso di terreni litoidi.

La relazione geotecnica invece dovrà contenere:

1) le risultanze di eventuali campagne geognostiche dimensionate secondo dell'importanza dell'opera, le correlazioni necessarie alla definizione dei parametri di resistenza al taglio e di deformabilità del terreno;

2) la verifica di stabilità generale e locale eseguita con metodi accreditati ed idonei alla tipologia degli interventi previsti;

3) valutazione della capacità portante delle fondazioni;

4) la calcolazione di eventuali opere di consolidamento previste in progetto;

5) l'eventuale programma dei controlli necessari alla verifica dell'efficacia delle opere eseguite.

A lavori ultimati e cioè ad ultimazione delle strutture portanti deve essere depositato presso il Settore Geologico, in duplice copia, il certificato di fine lavori, secondo quanto specificato nel modello 2 allegato. Tale documento sostituisce a tutti gli effetti il certificato di cui all'art. 28 della legge 64/74. Il rilascio delle licenze d'uso e di abitabilità da parte degli Organi competenti è subordinato alla presentazione del certificato di fine lavori riportante l'attestazione dell'avvenuto deposito presso il Settore regionale di cui sopra.

Si ricorda che tutti i soggetti di cui al 1° comma dell'art. 29 della legge 64/74 sono tenuti ad accertare che chiunque inizi i lavori edilizi sia in possesso dell'autorizzazione regionale.

II - Strumenti urbanistici

L'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, prevede che i Comuni classificati da consolidare devono richiedere il parere all'ufficio regionale competente sugli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ai fini della verifica della compatibilità

delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Sulla base dei disposti della L.R. 56/77 e s.m.i. il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 deve essere dato sui seguenti strumenti urbanistici generali:

- progetti preliminari e definitivi dei Piani Regolatori Comunali, Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montana (artt. 15 e 16, L.R. 56/77 e s.m.i.);

- progetti preliminari e definitivi delle varianti e revisioni dei predetti strumenti urbanistici generali (art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.);

- varianti dei Piani Regolatori Generali occorrenti per la formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (art. 17, 4° comma, L.R. 56/77 e s.m.i.);

sui seguenti strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77 e s.m.i., qualora l'area oggetto di intervento sia interessata, anche solo marginalmente, da porzioni di territorio i cui abitati siano dichiarati da consolidare o trasferire:

- piani particolareggiati;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero;
- piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica.

Tutti gli elaborati costituenti il progetto degli strumenti urbanistici sopra elencati, ciascuno firmato dal proprio redattore, devono essere presentati in copia semplice al Settore Geologico ad eccezione degli elaborati geologico-tecnici, firmati da tecnici abilitati, da consegnare in duplice copia al fine di consentirne l'inserimento nell'archivio dati geologici e geotecnici.

Il parere sugli strumenti urbanistici generali e sulle varianti e revisioni deve essere reso prima delle delibere di adozione del progetto preliminare e del progetto definitivo; il parere sugli strumenti urbanistici esecutivi deve essere reso prima della delibera di approvazione. Il Settore Geologico provvede all'esame del piano e invia il parere all'Ente proponente.

Qualora tale parere comporti modifiche degli elaborati (tavole o norme), tali modifiche devono essere eseguite prima della delibera di adozione o di approvazione, la quale si deve riferire con una specifica deliberazione in merito, agli stessi elaborati esaminati dal Settore Geologico.

Per i progetti preliminari di Piano Regolatore Generale e di variante agli stessi, è ammessa l'adozione degli stessi elaborati inviati al Settore Geologico congiunti al parere conseguente il loro esame: è possibile rimandare all'elaborazione del progetto definitivo la modifica degli elaborati.

Qualora lo strumento urbanistico generale sia rinviato in controdeduzioni ai sensi del 15° comma e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere richiesto il parere ai sensi dell'art. 13 della L.R. 64/74, limitatamente alle parti modificate, prima della delibera di adozione definitiva. Se tale parere comporta modifiche degli elaborati (tavole o

norme), tali modifiche devono essere eseguite prima della delibera di adozione definitiva, la quale si deve riferire, con una specifica dichiarazione in merito, agli stessi elaborati esaminati dal Settore Geologico.

1) **Indagini relative a strumenti urbanistici generali**

I progetti di Piano Regolatore Generale devono essere completi di indagini sulla situazione geologica, geomorfologica, idrogeologica del territorio e devono contenere elementi che consentano di fornire una prima stima delle caratteristiche geotecniche dei terreni. Tali indagini devono precedere la formazione, revisione, adeguamento degli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

Al riguardo deve essere rispettato quanto prescritto all'art. 14, n. 2a) della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni: tali elaborati devono almeno comprendere indagini estese a tutto il territorio comunale che consentano di evidenziare aree a diversa pericolosità individuandone i motivi penalizzanti ed eventuali prescrizioni per il loro recupero a fini urbanistico-infrastrutturali. Devono altresì essere delimitate cartograficamente sull'intero territorio comunale le aree soggette a dissesto, alla formazione e caduta di valanghe, ad alluvioni, cioè tutte quelle aree che presentino caratteristiche che le rendano inidonee a nuovi insediamenti e opere infrastrutturali.

Oggetto di indagini di maggior dettaglio, sono le zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione, comprese nelle porzioni di territorio dichiarate da consolidare, tali indagini devono essere tra loro congiunte ed estese all'area adiacente che possa essere influenzata o che possa coinvolgere con i suoi processi evolutivi tali zone.

Gli elaborati di piano devono inoltre comprendere una tavola estesa a tutto il territorio comunale che, accanto alla zonazione urbanistica, evidenzii le porzioni di territorio sottoposte al vincolo idrogeologico e le fasce di rispetto nonché le porzioni di territorio dichiarate da consolidare.

1A) *Progetto preliminare di Piano Regolatore Generale*

Le indagini relative alle zone urbanizzate o di prevista urbanizzazione, tra loro congiunte ed estese all'area adiacente che possa essere influenzata o che possa coinvolgere con i suoi processi evolutivi tali zone, devono comprendere:

- a) raccolta sistematica dati esistenti;
- b) cartografia geolitologica;
- c) cartografia geomorfologica e cartografia dei dissesti;
- d) cartografia geoidrologica;
- e) cartografia litotecnica;
- f) elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione della idoneità di uso del territorio ai fini previsti dal piano;
- g) relazione;
- h) scheda tecnica relativa ai sotto servizi.

Per la realizzazione degli elaborati cartografici devono essere utilizzate le basi fotorestituite alla scala 1:5.000 o 1:10.000 e/o loro ingrandimenti fotografici.

La cartografia sopra elencata deve essere realizzata in scala 1:5.000 e derivare da rilevamenti eseguiti a tale scala. Ove non disponibili basi cartografiche fotorestituite o qualora i dati da rappresentare fossero in numero limitato, per alcuni elaborati può essere preventivamente concordata con il Settore Geologico la scelta della scala di rappresentazione 1:10.000.

a) *Raccolta sistematica dati esistenti*

Devono essere reperiti studi ed indagini condotti in precedenza che consentano di estrarre dati stratigrafici, geologici, geofisici, prove geotecniche in sito e in laboratorio, misurazioni delle falde, note su dissesti, interventi di sistemazione, ecc. Deve essere allegata copia completa dei dati originali congiuntamente all'ubicazione cartografica dei punti d'indagine, citando autori e fonte di provenienza.

b) *Cartografia geolitologica*

Devono essere forniti:

- carte geolitologiche, in cui vengano distinti con particolare attenzione i terreni di copertura, individuando eventuali terreni di riporto;
- elementi di tipo strutturale.

c) *Cartografia geomorfologica e cartografia dei dissesti*

Deve essere prevalentemente finalizzata alla:

- individuazione di fenomeni di dissesto generati da dinamica fluviale e dinamica dei versanti, distinguendo la tipologia dei fenomeni franosi; per le porzioni di territorio ubicate in area alpina, relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle aree di possibile influenza.

Per i corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali ricostruibili nei loro effetti, si richiede una indagine specifica relativa a ciascun singolo evento (delimitazione cartografica delle aree alluvionate, punti di esondazione, calcolo o stima delle portate massime, ecc.).

Per tutti i corsi d'acqua compresi nell'area di indagine, deve essere prodotto uno specifico elaborato cartografico che rappresenti gli interventi di sistemazione idraulica eseguiti nel tempo, accompagnato dalla rappresentazione schematica e dalla descrizione degli elementi caratteristici delle singole opere: data di realizzazione, comportamento in occasione di eventi di piena, stato ed efficacia delle opere esistenti, ecc. Analoga descrizione deve essere fornita per i ponti e le altre opere di attraversamento, accompagnata da elaborati grafici e documentazione fotografica. Devono essere forniti in copia i documenti raccolti e citate le fonti di provenienza.

d) *Cartografia geoidrologica*

Nelle zone di pianura e di fondovalle ampio devono essere individuate le falde idriche, attraverso misure di livello e ampiezza delle escursioni, e segnalata la presenza di terreni saturi. Dopo un primo censimento dei punti d'acqua (sorgenti, pozzi) devono essere selezionati punti di misura significativi, nei quali sia opportuno ripetere nel tempo le misurazioni, individuando la ricorrenza delle misure.

e) *Cartografia litotecnica*

Può essere limitata ai territori urbanizzati e in via di urbanizzazione, estesi ad un intorno significativo.

Si devono riconoscere e raggruppare, col supporto di sezioni interpretative, i terreni in unità derivanti dalla prima delimitazione delle caratteristiche meccaniche degli stessi, sulla base del rilevamento geolitologico e della raccolta dati geologici e geotecnici esistenti si deve pervenire al raggruppamento dei terreni in considerazione delle loro caratteristiche litotecniche associate a parametri geotecnici rilevati o stimati in base a dati di letteratura.

f) *Elaborati di sintesi finalizzati alla valutazione della idoneità d'uso del territorio ai fini previsti dal piano*

Deve essere prodotta una cartografia discendente dalla lettura e dalla combinazione delle risultanze delle indagini di base di cui ai punti precedenti, avente lo scopo di suddividere il territorio esaminato in aree a diversa pericolosità. Le classi individuate devono essere omogenee per livello di pericolosità, evidenziando i motivi penalizzanti.

Deve inoltre essere fornito un elaborato cartografico, realizzato alla stessa scala delle corrispondenti tavole di piano, che rappresenti contemporaneamente perimetrazioni e denominazione delle zonazioni urbanistiche e delimitazione delle aree a diversa pericolosità: da tale confronto devono apparire evidenti le condizioni di pericolosità delle singole aree di piano.

Uno specifico documento, firmato dall'esperto in materia geologica e dall'esperto in materia urbanistica redattore del piano, ciascuno per le proprie competenze, deve entrare nel merito, area per area, delle previsioni contenute nel Piano Regolatore, individuando:

1) situazioni che richiedono un approfondimento di indagini per consentire una attendibile valutazione di fattibilità, fornendo il piano delle indagini da condurre, la stima dei tempi e dei costi. Devono essere precisati i momenti idonei all'esecuzione di tali indagini: prima della stesura del progetto definitivo di P.R.G., di strumento urbanistico esecutivo, di progetto strutturale;

2) interventi di sistemazione e di bonifica: tipo di opere, momento di esecuzione, stima di massima dei costi.

Tale documento viene a costituire parte integrante delle norme di piano.

g) *Relazione*

La relazione deve prevedere un capitolo descrittivo per ogni elaborato prodotto, precisando: le metodologie adottate, i limiti dei risultati ottenuti, gli eventuali approfondimenti necessari.

1B) *Progetto definitivo di Piano Regolatore Generale*

Il progetto definitivo di piano regolatore generale deve aver recepito il parere espresso sul progetto preliminare: la delibera di adozione dello strumento urbanistico preliminare deve specificatamente dichiarare che lo strumento urbanistico stesso ha recepito integralmente il predetto parere.

Un apposito elenco deve evidenziare le variazioni apportate rispetto al progetto preliminare esaminato.

Devono essere realizzati, qualora assenti, o completati per le parti mancati e aggiornati a seguito di ulteriori indagini, gli elaborati elencati al punto 1A.

Per le aree già esaminate in fase di progetto preliminare si richiede inoltre:

- il completamento delle indagini come previsto da progetto preliminare (punto 1Ad, 1Ae, 1Af1);

- il progetto di massima, la stima dei costi, il piano di realizzazione per gli interventi di sistemazione e di bonifica (punto 1A, f2);

- l'individuazione, area per area, delle ulteriori indagini che sarà necessario condurre a livello di strumento urbanistico esecutivo o di singolo progetto, in relazione alle problematiche geotecniche evidenziate e alle tipologie edilizie previste, anche secondo i disposti del decreto ministeriale dell'11 marzo 1988 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Per le aree di urbanizzazione di nuovo inserimento rispetto al progetto preliminare deve inoltre essere portata a completamento la documentazione prevista per il progetto preliminare (punto 1A).

Per tali aree, qualora siano presenti situazioni che richiedono interventi di sistemazione, in questa stessa fase deve essere fornito il progetto di massima con la stima dei tempi e dei costi e il piano di realizzazione.

2) Modalità relative a Comuni che alla data di pubblicazione della presente circolare siano dotati di solo progetto preliminare o di progetto definitivo non ancora trasmesso in Regione per l'approvazione

I Comuni dotati del solo progetto preliminare devono predisporre gli elaborati di cui al punto 1A, richiedere il parere al Settore Geologico ed adottare tali elaborati ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al parere ottenuto; possono rimandare all'elaborazione del progetto definitivo la modifica degli elaborati.

Per il progetto definitivo si applicano le disposizioni già indicate e si richiedono gli elaborati di cui al punto 1B.

I Comuni dotati del progetto definitivo devono predisporre gli elaborati di cui ai punti 1A e 1B, richiedere il parere al Settore Geologico ed adottare tali elaborati ai sensi dell'8° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni unitamente al parere ottenuto, qualora le risultanze dello stesso non comportino la necessità di modificare le prescrizioni di piano; nel caso si renda necessario modificare le prescrizioni del P.R.G., gli elaborati di cui ai punti 1A e 1B nonché gli elaborati modificati del piano saranno adottati ai sensi del 6° comma e seguenti dell'art. 15 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1.) Modalità relative ai Comuni che alla data di pubblicazione della presente circolare abbiano

già trasmesso il piano alla Regione per l'approvazione

a) I piani che alla data della presente circolare siano già stati trasmessi alla Regione per l'approvazione, saranno esaminati dal competente Assessorato e rinviati in controdeduzioni alle Amministrazioni Comunali con richiesta di modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad ottenere il prescritto parere del Settore Geologico sulle aree individuate ai sensi della legge 64/74 ed evidenziate in apposita tavola, sulla base delle analisi in precedenza specificate.

La delibera di adozione delle controdeduzioni comunali dovrà espressamente dichiarare che lo strumento urbanistico ha recepito integralmente il predetto parere.

b) Per i Comuni che alla data della presente circolare abbiano già controdedotto alle osservazioni della Regione e ritrasmeso il piano alla Regione per l'approvazione privo del prescritto parere del Settore Geologico, il competente Assessorato all'Urbanistica richiederà la perimetrazione delle aree di cui alla legge 64/74 al Settore Geologico ed introdurrà d'ufficio tale planimetria nella deliberazione di approvazione del piano.

Tali Comuni dovranno comunque seguire i disposti del successivo punto 3.

3) Modalità relative ai Comuni che hanno ottenuto l'approvazione di P.R.G. senza il parere secondo l'art. 13 della legge 64/74 o abbiano ottenuto l'approvazione regionale con l'inserimento d'ufficio dell'area vincolata

Devono produrre le indagini elencate ai punti 1A e 1B e conseguentemente, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente circolare, adeguare con variante, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, lo strumento urbanistico vigente, da sottoporre all'esame previsto dall'art. 13 della legge 64/74.

I Comuni che hanno ottenuto l'approvazione di P.R.G. senza il parere di cui all'art. 13 della legge 64/74 od abbiano ottenuto l'approvazione regionale con l'inserimento d'ufficio dell'area vincolata, possono adottare e trasmettere alla Regione per l'approvazione varianti a detti strumenti, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., nelle more di adeguamento di cui al precedente punto 3, purché sia specificatamente indicato nella deliberazione di adozione, o sia prodotta apposita certificazione a firma del Sindaco e del Segretario Comunale attestante che i contenuti della variante non riguardano le località vincolate, né aree limitrofe, per le quali è prescritto il preventivo parere del Settore Geologico.

I Comuni che intendano usufruire delle modificazioni del P.R.G. in applicazione del 6° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., devono specificatamente dichiarare nella deliberazione consiliare di approvazione, che tali modifiche non interessano aree vincolate ai sensi della legge 64/74.

Qualora, a seguito delle indagini condotte, non risultasse necessario procedere alla variante del piano, deve comunque, entro la stessa data, essere inviata duplice copia degli elaborati relativi alle

indagini al Settore Prevenzione del Rischio Geologico, con una relazione che motivi la adeguatezza dello strumento urbanistico vigente. Tali elaborati e la relazione devono essere adottati con deliberazione consiliare, che ne elenchi la composizione; una copia della deliberazione deve essere inviata al Settore Geologico.

4) Modalità ed indagini relative alle varianti al P.R.G.

Sono inclusi tutti i casi di variante al P.R.G. regolamentate dalla legge n. 1 del 1978 e da leggi regionali, ad esclusione delle varianti di P.R.G. contestuali a strumenti urbanistici esecutivi, ai sensi del 6° comma dell'art. 40 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si rimanda al successivo punto 5.

Le varianti al P.R.G. seguono le modalità indicate per gli strumenti urbanistici generali e, nell'elaborazione del progetto preliminare e definitivo, quanto descritto rispettivamente ai punti 1A e 1B.

Qualora siano state prodotte in precedenza le necessarie indagini geologiche, deve comunque essere presente una relazione che ne valuti la completezza.

- Se il P.R.G. dispone di tutti gli elaborati elencati ai punti 1A e 1B, detti elaborati devono essere integrati per le zone di nuova definizione, estese all'intorno significativo, rispettivamente in fase di elaborazione di progetto preliminare e definitivo;

- Se il P.R.G. non dispone di tutti gli elaborati elencati ai punti 1A e 1B, devono essere condotte le indagini integrative relative a tutte le aree del piano, rispettivamente in fase di elaborazione di progetto preliminare e definitivo.

5) Modalità ed indagini relative a strumenti urbanistici esecutivi

In fase di elaborazione di strumenti urbanistici esecutivi si deve ottenere un inquadramento geologico e geomorfologico dell'area oggetto di intervento e del suo intorno significativo, acquisendo inoltre quegli elementi geotecnici che consentano di pervenire alla corretta progettazione delle fondazioni secondo quanto prescritto dal citato D.M. 11 marzo 1988. A tal fine si faccia riferimento agli elaborati geologici del P.R.G., dettagliando con ulteriori indagini gli aspetti specifici, in particolare eseguendo tutte le indagini e/o gli interventi che gli elaborati del Piano Regolatore avevano individuato e rimandato a questo momento.

Gli elaborati costituenti lo strumento urbanistico esecutivo devono comprendere quanto previsto all'art. 39 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni e inoltre:

a) planimetria di dettaglio dell'area di intervento estesa ad un intorno significativo, in scala 1:500 o 1:1.000, con curve di livello;

b) inquadramento geologico e geomorfologico, attraverso elaborati cartografici e descrittivi;

c) indagini geotecniche che consentano di definire, attraverso la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni, la scelta delle adeguate

tipologie di fondazione; tali indagini devono essere articolate come segue:

- raccolta di dati esistenti: copia degli stessi, cartografia con l'ubicazione dei punti di indagine, precisazione della fonte di provenienza;

- piano delle indagini che giustifichi la scelta delle metodologie e della distribuzione dei punti di indagine e attraverso il quale vengano motivatamente individuate le indagini sufficienti a descrivere le caratteristiche meccaniche del volume di terreno interessato direttamente e indirettamente dalle opere in progetto;

- elaborati originali relativi a prove in sito e in laboratorio, descrizione dei metodi di indagine, cartografia con ubicazione dei punti di sondaggio, prelievi, prove, ecc.;

- relazione illustrativa e conclusioni;

d) per interventi su pendio, valutazioni e verifiche di stabilità, secondo quanto prescritto dal D.M. 11 marzo 1988;

e) progetto di massima di eventuali interventi di bonifica, di sistemazione, di consolidamento, ecc.; stima dei tempi, dei costi e piano di realizzazione;

f) valutazione di fattibilità degli interventi previsti dallo strumento urbanistico.

Il documento relativo alla fattibilità delle opere in progetto (punto f) deve essere firmato, ciascuno per le proprie competenze, sia dagli esperti in materie geologica e geotecnica, sia dal redattore del progetto di strumento urbanistico esecutivo.

Gli strumenti urbanistici esecutivi dei Comuni che non abbiano ottenuto il parere secondo l'art. 13 della legge 64/74 sullo strumento urbanistico generale, devono, in aggiunta a quanto su esposto, comprendere indagini integrative volte a definire la fattibilità delle opere nei confronti dell'area significativa che possa essere influenzata o comportare effetti sull'area oggetto di intervento.

Si specifica infine che gli elaborati tecnici previsti nella presente circolare e riferiti all'applicazione degli artt. 2 e 13 della legge 64/1974 debbono essere redatti e sottoscritti da tecnici specializzati nel settore; in particolare elaborati geologici e geotecnici dovranno essere sottoscritti secondo quanto fissato dalla circolare 18 maggio 1990, n. 11/PRE pubblicata nel B.U. della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 1990.

Nel raccomandare la più scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra si rappresenta che l'omissione di quanto fissato dagli artt. 2 e 13 della legge 64/1974 costituisce violazione sanzionata dall'art. 20 della stessa legge, esclusa dalla depenalizzazione ex art. 34, lett. l, legge 689/1981.

Il Presidente della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio